

FATTO E DIRITTO

- rilevato che, nella presente controversia, R.P., quale esercente la potestà genitoriale sul minore G.G., domanda il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore stesso a seguito di un incidente stradale cagionato da un veicolo di proprietà di M.G., condotto dalla stessa ed assicurato dalla Zurigo.

Nella contumacia della M., resiste la Zurigo, in rito eccependo la prescrizione dell'azione per il decorso del termine biennale; in via subordinata di merito,

chiedendo comunque il rigetto, in quanto, non contestata l'esclusiva responsabilità del proprio assicurato, la somma di euro 11.224,04 (di cui euro 1224,04 per onorari legali), risulterebbe in ogni caso esaustiva rispetto alle lesioni biologiche effettivamente sofferte.

La causa è istruita con una CTU medico legale affidata al dottor Q.;

- ritenuto che, l'eccezione di prescrizione non è fondata.

Risulta infatti *per tabulas* che il sinistro si è verificato il 22 febbraio 2005, che la prescrizione stata interrotta con raccomandata del 9 gennaio 2006 (cfr. raccomandata prodotta all'udienza del 15/4/2008) e che la controversia è stata promossa con ricorso depositato il 19 dicembre 2007.

Consegue che il termine biennale di prescrizione non è mai decorso;

- considerato che, venendo al merito, va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della CTU, sollevata dalla difesa di parte convenuta con la memoria depositata il 15/7/2009, relativamente a pretesi vizi derivanti dalla mancata comunicazione della data di prosecuzione delle operazioni peritali, nonché dall'utilizzo di documentazione asseritamente non agli atti.

Sul punto, va infatti evidenziato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisa da questo Giudice e dalla quale non vi è motivo di discostarsi, tutte le nullità riguardanti l'espletamento della CTU sono nullità relative, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., resta precluso il rilievo, e l'invalidità rimane sanata, se l'eccezione non viene sollevata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, ovvero, nel caso del contumace, nel suo atto di costituzione (cfr. Cass. n. 24996/2010, Cass. n. 8347/2010, Cass. n. 23504/2007, Cass. n. 22843/2006, Cass. n. 7243/2006, Cass. n. 19467/2005, Cass. n. 5762/2005, Cass. n. 2589/2003, Cass. n. 5422/2002, Cass. n. 167/2002, Cass. n. 14483/2000, Cass. n. 12785/2000, Cass. n. 14483/1999, Cass. n. 10870/1999, Cass. n. 3615/1998, Cass. n. 3340/1997, Cass. n. 1457/1995, Cass. n. 10971/1994, Cass. n. 1459/1994, Cass. n. 7088/1992, Cass. n. 3615/1990, Cass. n. 2598/1987, Cass. n. 7379/1986, Cass. n. 627/1984, Cass. n. 5908/1981).

Per prima istanza o difesa successiva deve poi intendersi anche l'udienza di mero rinvio nella quale il Giudice si sia limitato a differire la trattazione ad altra udienza per consentire alle parti l'esame della relazione, atteso che la denuncia della nullità non presuppone la conoscenza del contenuto della relazione (cfr. Cass. n. 24996/2010, Cass. n. 22843/2006, Cass. n. 15133/2001).

Ciò premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che, a fronte di una CTU depositata il 29/1/2009, parte convenuta nulla ha eccepito nella prima difesa utile, e cioè all'udienza del 3/2/2009 e nelle relative deduzioni a verbale, ma ha per la prima volta sollevato l'eccezione di nullità nella successiva memoria depositata il 15/7/2009.

Sulla base dei principi di diritto di cui sopra, pertanto, deve concludersi che l'eventuale nullità è rimasta sanata.

Ciò consente di ritenere assorbito il merito della questione, e cioè la reale configurabilità dei pretesi vizi denunciati, in realtà comunque insussistenti poiché il CTU è tenuto a comunicare l'inizio delle operazioni peritali, e non già il prosieguo delle stesse, laddove esso sia volta a volta fissato nel verbale delle operazioni, posto che incombe sulle parti l'onere di informarsi sulla prosecuzione delle attività peritali (cfr. Cass. n. 18598/2008, Cass. n. 4271/2004, Cass. n. 15/2003, Cass. n. 9382/2002, Cass. n. 14489/2001, Cass. n.

5775/2001, Cass. n. 986/1996, Cass. n. 1457/1995, Cass. n. 1459/1994, Cass. n. 4821/1993, Cass. n. 3615/1990, Cass. n. 5058/1986, Cass. n. 6089/1985); e poiché i documenti visionati dal perito sono comunque utilizzabili, in quanto rilevanti dal punto di vista strettamente tecnico al fine di dimostrare fatti accessori e secondari, non direttamente posti a fondamento delle domande e delle eccezioni (cfr. Cass. n. 3191/2006, Cass. n. 9060/2003, Cass. n. 5422/2002, Cass. n. 3343/2001, Cass. n. 2205/1996, Cass. n. 4644/1989, Cass. n. 2543/1988);

- osservato che, ciò posto, la causa deve essere decisa proprio sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.


Ha infatti spiegato il perito che, sulla base della "*carente documentazione*" presentata da parte attrice è tenuto conto "*dell'intercorrere di un nuovo trauma localizzate o alla stessa struttura anatomica*", le lesioni riconducibili al sinistro

per cui è causa sono addirittura inferiori a quelle liquidate *ante causam* dall'assicurazione (cfr. pag. 6 perizia);

- evidenziato che, per tali ragioni, la domanda va rigettata.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in aderenza alla nota presentata, sono quindi poste a carico della soccombente parte ricorrente ed a favore della vittoriosa parte convenuta costituita. Nulla invece, all'evidenza, in relazione al convenuto contumace.

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui al dispositivo, sono definitivamente poste a carico di parte ricorrente



il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nella contumacia di M.G., ogni diversa istanza disattesa

- rigetta il ricorso;
- condanna R.P. a rifondere a Zurigo Compagnia di assicurazioni s.a. le spese di lite del giudizio, che liquida in € 1.259 per diritti, € 1.965 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- pone definitivamente a carico di R.P. le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 2/2/2009.

Piacenza, 26/5/2011

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI